



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DELLE AUTONOMIE

**RISPETTO DEI LIMITI DI CUI ALL'ART. 1, CO. 863, LEGGE N. 145/2018 E
POSSIBILITÀ DI SVINCOLO DEL FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI
COMMERCIALI (FGDC)**

DELIBERAZIONE N. 20/SEZAUT/2025/QMIG



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DELLE AUTONOMIE

N. 20/SEZAUT/2025/QMIG

Adunanza del 2 ottobre 2025

Presieduta dal Presidente della Corte dei conti

Guido CARLINO

Composta dai magistrati:

Presidente della sezione preposto
alla funzione di referto

Francesco PETRONIO

Presidente della sezione preposto
alla funzione di coordinamento

Maria Annunziata RUCIRETA

Presidenti di sezione

Mario NISPI LANDI, Antonio CONTU, Stefano SIRAGUSA, Marcovalerio POZZATO, Maria Teresa POLVERINO, Giuseppe TAGLIAMONTE, Ugo MONTELLA, Alfredo GRASSELLI, Cinzia BARISANO, Cristiana RONDONI, Paolo PELUFFO, Antonio BUCCARELLI, Susanna LOI, Luisa D'EVOLI, Francesco UCCELLO;

Consiglieri

Elena TOMASSINI, Antongiulio MARTINA, Rosa FRANCAVIGLIA, Alessandro PALLAORO, Daniele BERTUZZI, Marcello DEGNI, Giampiero Maria GALLO, Stefano GLINIANSKI, Tiziano TESSARO, Luigi DI MARCO, Amedeo BIANCHI, Francesco SUCAMELLI, Andrea LUBERTI, Gianpiero D'ALIA, Alessandro VISCONTI, Stefania Anna DORIGO;

Primi Referendari

Diego Maria POGGI, Fabio CAMPOFILONI, Luigia IOCCA, Ruben D'ADDIO;

Referendari

Antonino GERACI.

Visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000;

Premesso che la Sezione regionale di controllo per le Marche, nel corso dell'esame dei bilanci preventivi e dei rendiconti del Comune di Lapedona (FM), ha rilevato alcune presunte anomalie in ordine alla determinazione delle modalità di svincolo dell'accantonamento al Fondo di garanzia dei debiti commerciali (FGDC), aventi riflesso sulla quantificazione della parte disponibile del risultato di amministrazione, rendicontato dal Comune di Lapedona a consuntivo dell'esercizio 2023;

Considerata la sussistenza di differenti, e a volte antitetiche, posizioni interpretative dell'art. 1, comma 863, della legge n. 145/2018, in materia di riduzione dell'indebitamento commerciale e di tempestività dei pagamenti, la Sezione regionale di controllo per le Marche, con deliberazione n. 92/2025/QMIG adottata nella camera di consiglio del 30 luglio 2025, ha rimesso gli atti al Presidente della Corte dei conti per la valutazione dell'opportunità di deferire alla Sezione delle autonomie, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, oppure alle Sezioni riunite in sede di controllo, ai sensi dell'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° dicembre 2009, n. 78, ai fini dell'adozione di una pronuncia di orientamento generale, la seguente questione di massima: *«se, ai sensi dell'art. 1, comma 863, l. n. 145/2018, il FGDC, accantonato nel corso degli esercizi precedenti, possa o meno essere liberato anche in sede di predisposizione del rendiconto dell'esercizio in cui è stato riscontrato il rispetto dei limiti legislativi fissati in materia di riduzione dell'indebitamento commerciale pregresso e di tempestività dei pagamenti»;*

Vista l'ordinanza del Presidente della Corte dei conti n. 10 del 4 agosto 2025, con la quale, valutati i presupposti per il deferimento dell'esame e della risoluzione della predetta questione di massima ai sensi del richiamato articolo 6 del decreto-legge n. 174/2012, è stata rimessa alla Sezione delle autonomie la pronuncia in ordine alla questione prospettata dalla Sezione regionale di controllo per le Marche;

Vista la nota del Presidente della Corte dei conti, prot. n. 2707 del 24 settembre 2025, di convocazione della Sezione delle autonomie per l'adunanza odierna;

Vista la nota del Presidente preposto alla funzione di Referto della Sezione delle autonomie, prot. n. 2708 del 24 settembre 2025, con la quale è stata comunicata ai componenti del Collegio la possibilità di partecipazione anche tramite collegamento da remoto;

Udito il Relatore, Consigliere Amedeo Bianchi

PREMESSO IN FATTO

La Sezione di controllo per le Marche, nell'ambito delle attività di controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti del Comune di Lapedona (FM), anche a mezzo degli appositi questionari, compilati dall'organo di revisione economico-finanziaria e trasmessi secondo le modalità indicate dall'art. 1, commi 166 e ss., l. n. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006), nonché sulla base delle informazioni raccolte nel corso dell'istruttoria, ha rilevato che il predetto Ente, avendo registrato al 31 dicembre 2021 indicatori non rispettosi di quanto stabilito dall'art. 1, commi 859 e ss. l. n. 145/2018 in relazione ai tempi di pagamento delle transazioni commerciali, ha accantonato, nel bilancio di previsione dell'esercizio 2022, un Fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC) di importo pari ad euro 2.907,57 che è confluito nel risultato di amministrazione, tra le quote accantonate.

Il mancato rispetto di tali indicatori anche nel corso dell'esercizio 2022 ha imposto all'Ente di accantonare, nel bilancio di previsione dell'esercizio 2023, un importo pari a euro 4.124,32 che, a differenza dell'accantonamento operato nel 2022, non è stato fatto confluire nel risultato di amministrazione 2023, a incremento del fondo garanzia debiti commerciali, già costituito per l'anno 2022, pari, come detto, a euro 2.907,57.

Tale anomalia sarebbe stata segnalata in via automatica anche dalla piattaforma BDAP, in data 24 dicembre 2024, dando luogo a un rilievo da parte della Ragioneria generale dello Stato, la quale, con nota in pari data, ha evidenziato che, da un controllo effettuato sui dati del rendiconto dell'esercizio 2023, trasmessi in BDAP, il Comune di Lapedona avrebbe erroneamente omesso di accantonare somme a titolo di FGDC, pur avendo registrato nella Piattaforma dei crediti commerciali (PCC) al 31 dicembre 2022 un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti superiore ai limiti fissati dalla legge.

Ciò in quanto, nel corso del 2024, il Comune di Lapedona, sul presupposto di avere rispettato, per l'anno 2023, tutte le condizioni previste dall'art. 1, commi 859 e ss., l. n. 145/2018, in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023, ha "liberato" il precedente accantonamento di euro 2.907,57 a valere sul fondo garanzia debiti commerciali. Il rispetto dei tempi di pagamento e di riduzione dei debiti commerciali registrato nel corso dell'esercizio 2023 ha altresì autorizzato il Comune a non prevedere alcun accantonamento nel bilancio di previsione 2024 e, conseguentemente, nel rendiconto per l'esercizio 2024, a titolo di Fondo garanzia debiti commerciali.

In sede istruttoria, l'Ente ha affermato di esser incorso in un errore interpretativo, in quanto soltanto nel corso dell'esercizio 2025, in sede di rendicontazione dell'esercizio 2024, avrebbe potuto liberare gli importi accantonati al FGDC effettuati nel corso dei precedenti esercizi e che, *«vista l'errata interpretazione dello scorso anno e che questi erano già stati eliminati, ora la situazione è allineata correttamente secondo la normativa»*.

In altri termini, anziché attendere il rendiconto dell'esercizio 2024, ossia dell'esercizio successivo a quello (il 2023) in cui è stato riscontrato il rispetto dei limiti legislativi in materia di riduzione dell'indebitamento commerciale e di tempestività dei pagamenti,

come richiesto dall'art. 1, comma 863, l. n. 145/2018, il Comune avrebbe liberato anzitempo (in sede di approvazione del rendiconto 2023, avvenuta nel 2024) le somme accantonate a rendiconto 2022 per il mancato rispetto della disciplina contenuta nei commi 859 e seguenti dell'art. 1, l. n. 145/2018.

Solo per completezza espositiva, pur non incidendo sulla specifica questione di massima sollevata, si dà atto che, nel corso dell'esercizio 2024, l'Ente ha nuovamente registrato il mancato rispetto dei tempi di pagamento ed ha pertanto disposto, nel bilancio di previsione dell'esercizio 2025, un accantonamento a fondo garanzia debiti commerciali pari a euro 17.710,55.

L'interpretazione dell'art. 1, comma 863, l. n. 145/2018 è stata oggetto di orientamenti contrastanti da parte delle Sezioni regionali, non essendo chiaro se l'inciso "nell'esercizio successivo" sia da intendere in senso strettamente cronologico, vale a dire nel senso che l'importo accantonato al FGDC possa essere liberato "nel corso dell'esercizio successivo" a quello in cui sono state rispettate le tempistiche di pagamento (e, quindi, anche in sede di predisposizione del rendiconto dell'esercizio precedente, materialmente redatto nel corso dell'esercizio successivo; così, ad es., Sez. contr. Lombardia, del. n. 126/2025/PRSP e Sez. contr. Lazio, del. n. 91/2024/PRSP) ovvero sia da intendere in senso prettamente contabilistico, vale a dire nelle scritture contabili relative all'esercizio successivo: ciò che comporterebbe, nel caso in questione, lo svincolo nel rendiconto dell'esercizio successivo (il 2024) a quello (il 2023) in relazione al quale è stato riscontrato il ripristinato rispetto dei tempi di pagamento e di riduzione dell'indebitamento commerciale (cfr., per tale ultimo orientamento, Sez. contr. Piemonte, del. n. 70/2025/PRSE e del. n. 81/2025/PRSE).

Secondo l'orientamento più restrittivo, essendo lo scopo dell'accantonamento al FGDC quello di comprimere momentaneamente la capacità di spesa dell'Ente per consentire un accumulo di liquidità da utilizzare per la riduzione dell'indebitamento commerciale pregresso o per accelerarne le tempistiche di pagamento, l'esclusione della immediata liberazione dell'accantonamento nel rendiconto dell'esercizio in cui si è riscontrato il rispetto dei parametri di riduzione dell'indebitamento commerciale e di regolarità dei pagamenti risponderebbe all'obiettivo di evitare che l'immediata riespansione della capacità di spesa possa impedire all'Ente di consolidare e rendere stabile il ripristino di una situazione di regolarità nel pagamento dei propri debiti commerciali. Per questo motivo, sempre secondo tale più restrittivo orientamento, *«il gravame accantonato sarà svincolato solo nel bilancio e nel rendiconto (non materialmente redatti nel corso del, ma) riferiti all'esercizio seguente (T) a quello di rispetto delle condizioni (T-1). Così argomentando sono debitamente e contemporaneamente rispettati, sia il ciclo di bilancio-rendiconto dell'esercizio finanziario, sia la parallela sequenza stanziamento-accantonamento, sia la ratio afflittiva dell'istituto in esame»* (cfr. Corte conti, sez. contr. Molise, del. n. 177/2022/PRSE).

La Sezione remittente ha altresì richiamato la circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 17 del 7 aprile 2022, favorevole all'orientamento più estensivo, che tuttavia sembrerebbe contraddetta, in sede applicativa, dallo specifico rilievo formulato nei

confronti del Comune di Lapedona, in base al quale lo svincolo delle risorse accantonate dal Comune di Lapedona a titolo di FGDC, avvenuto nel 2024, in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 (anno in cui è stato riscontrato il rispetto delle condizioni legislative in tema di riduzione dell'indebitamento commerciale e di tempestività dei pagamenti) si porrebbe in contrasto con quanto stabilito dall'art. 1, comma 863, l. n. 145/2018, nella parte in cui dispone che il FGDC, accantonato nel risultato di amministrazione, può essere liberato solo "nell'esercizio successivo" a quello in cui l'Ente è risultato adempiente alla prescrizioni legislative in materia di riduzione dell'indebitamento commerciale pregresso e di tempestività dei relativi pagamenti.

In altri termini, pur avendo l'Ente registrato, al 31 dicembre 2023, il rispetto delle condizioni previste dalla legge in tema di riduzione dell'indebitamento commerciale e di riduzione dei tempi di pagamento, l'accantonamento precedentemente disposto non avrebbe potuto essere liberato con l'approvazione del rendiconto 2023, bensì soltanto dopo un ulteriore anno, in sede di approvazione del rendiconto 2024.

CONSIDERATO IN DIRITTO

In via preliminare, rilevando la presenza di orientamenti interpretativi difformi in un ambito sicuramente attinente alla contabilità pubblica, la Sezione ritiene sussistenti i requisiti di ammissibilità della questione di massima prospettata.

Nel merito, ai sensi dell'art. 1, commi 859 e ss., l. n. 145/2018, a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli Enti del Servizio sanitario nazionale, che non abbiano garantito, alla fine dell'esercizio precedente, una riduzione di almeno il 10 per cento dell'ammontare dei debiti commerciali residui, rispetto a quello del penultimo esercizio, o che abbiano registrato ritardi nei pagamenti, anche di un solo giorno, sono tenute, entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni riferite all'esercizio precedente, a costituire nel bilancio di previsione (anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio) un Fondo garanzia debiti commerciali, variabile in ragione del ritardo registrato, che va dall'1 al 5 per cento degli stanziamenti di bilancio riguardanti la spesa per acquisti di beni e servizi (con esclusione degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione). In base alle modifiche apportate con il decreto crescita (d.l. n. 34/2019) al comma 859 lett. a), gli enti che rilevano uno *stock* del debito scaduto non superiore al 5 per cento (anche se non sono riusciti a ridurre del 10 per cento il debito rilevato alla fine dell'esercizio precedente) non dovranno accantonare nulla al fondo di garanzia, purché, ovviamente, non registrino ritardi nei tempi di pagamento.

Nel corso dell'esercizio, in occasione delle variazioni di bilancio degli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi, è conseguentemente adeguato anche l'accantonamento al FGDC.

A ben vedere, non si tratta propriamente di un accantonamento finalizzato alla

costituzione di un fondo rischi o fondo oneri, bensì di una temporanea riduzione della capacità di spesa allo scopo di stimolare comportamenti virtuosi e aumentare la liquidità per garantire la tempestività nei pagamenti.

L'art. 4-bis del d.l. n. 13/2023 ha successivamente previsto che, nell'ambito dei sistemi di valutazione della *performance* previsti dai rispettivi ordinamenti, gli Enti provvedano ad assegnare ai dirigenti, responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento, da valutare ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato. In caso di non rispetto dei tempi di pagamento, verrà applicata una decurtazione almeno pari al 30 per cento della retribuzione di risultato.

Sul Fondo non è possibile disporre impegni e pagamenti e, a fine esercizio, lo stesso è destinato a confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

Si tratta di una quota accantonata, teoricamente destinata a tornare disponibile ("a liberarsi") al verificarsi delle condizioni propizie volute dal legislatore in tema di tempestività dei pagamenti e riduzione dello *stock* del debito commerciale. Negli Enti in disavanzo, la liberazione degli accantonamenti produrrà solo una riduzione forzata del *deficit*, non essendone possibile il reimpiego, anche al verificarsi del rispetto delle condizioni previste dal legislatore. Negli Enti virtuosi, l'utilizzo dell'avanzo generato dalla liberazione del Fondo garanzia debiti commerciali soggiace, in ogni caso, alla disciplina generale contenuta nell'articolo 187, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000.

Il secondo periodo del comma 863 dell'art. 1, l. n. 145/2018, per effetto delle modifiche ad esso apportate dall'art. 38-bis l. n. 58/2019, stabilisce che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato "nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni" richieste dal legislatore di riduzione dello *stock* di debito e di tempestività dei pagamenti (con giorni di ritardo negativi o pari almeno a zero).

Con circolare n. 17 del 7 aprile 2022, il MEF - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha interpretato il co. 863 ritenendo che *«nell'esercizio in cui l'ente rileva, in relazione alle risultanze dell'esercizio precedente, il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859, non viene effettuato l'accantonamento nel bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione e, in sede di approvazione del rendiconto relativo all'esercizio precedente, è liberata la quota accantonata del risultato di amministrazione relativa al FGDC»*.

In senso conforme, si sono espresse anche alcune Sezioni regionali della Corte (Sez. contr. Lazio, del. n. 85/2024/PRSP, del. n. 87/2024/PRSP, del. n. 89/2024/PRSE e del. n. 91/2024/PRSP; Sez. contr. Lombardia, del. n. 126/2025/PRSP; Sez. contr. Basilicata, del. n. 163/2025/PRSE), precisando che tale orientamento fa implicitamente leva sulla considerazione secondo cui non apparirebbe ragionevole continuare a privare l'Ente della disponibilità di risorse quando risulti acclarato che sono venuti meno i presupposti in ragione dei quali la legge impone l'obbligo di accantonamento, essendosi l'Ente nel frattempo riallineato alle prescrizioni legislative concernenti la riduzione dell'indebitamento commerciale e le tempistiche di pagamento.

In sostanza, le risorse accantonate al FGDC nell'esercizio T, eventualmente sommate a quelle già accantonate nel corso degli esercizi precedenti, potranno essere liberate nell'esercizio T+1, a condizione che, al 31 dicembre dell'anno T, siano stati rispettati i requisiti relativi ai tempi di pagamento e alla riduzione dello *stock* di debito commerciale.

La previsione per cui l'accantonamento può essere liberato nell'esercizio successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni previste dalla norma è motivata dalla circostanza che *«solo a fine anno, con la chiusura dell'esercizio, l'Ente dispone di dati certi e definitivi per il calcolo dell'indicatore di ritardo annuale di pagamento relativo alle fatture scadute nell'anno»* (Corte conti, Sez. contr. Piemonte, del. n. 12/2023/PRSE; Corte conti, Sez. contr. Lombardia, del. n. 265/2024/PRSE; Corte conti, Sez. contr. Abruzzo, del. n. 288/2023/PRSE; Corte conti, Sez. contr. Veneto, del. n. 69/2025/PRSP).

Più precisamente, le norme sopra richiamate presuppongono che l'Ente, al più tardi entro il 28 febbraio dell'esercizio successivo, dopo aver accertato, per l'esercizio appena chiuso, il rispetto delle condizioni previste dal comma 859, non sia tenuto a disporre alcun accantonamento nel nuovo bilancio e possa invece liberare le somme (cumulativamente) accantonate a tale titolo nel risultato di amministrazione.

La Sezione delle autonomie ritiene di propendere per l'interpretazione strettamente aderente al dato letterale del co. 863, nel senso che il Fondo vada liberato nell'esercizio immediatamente successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di legge. Ciò in quanto appare eccessivamente afflittiva, e financo lesiva del principio autonomistico, l'interpretazione restrittiva secondo cui l'inciso "il fondo è liberato nell'esercizio successivo", contenuto nell'art. 1, co. 863, l. n. 145/2018, deve essere inteso come "nella contabilità dell'esercizio successivo", ossia nel risultato di amministrazione dell'esercizio successivo, *«in ossequio al principio di continuità dei bilanci»* (così, Sez. contr. Puglia, del. 10/2025/PRSE e del. n. 50/2025/PRSE; Sez. contr. Piemonte, del. n. 70/2025/PRSE; Sez. contr. Lombardia, del. n. 23/2025/PRSE).

La conclusione cui si perviene trova, altresì, conferma in una lettura "funzionale" dell'istituto: il FGDC, infatti, si configura quale strumento di protezione dell'equilibrio finanziario dell'ente locale, operando attraverso l'imposizione di vincoli stringenti nei confronti degli enti inadempienti e fungendo da deterrente implicito nell'ambito della gestione delle risorse pubbliche. La qualificazione del FGDC deve pertanto effettuarsi non già in termini "sanzionatori", in quanto esso non si risolve nell'applicazione di penalità in senso tecnico-giuridico, quanto, piuttosto, nella predisposizione di misure correttive del comportamento amministrativo, che producono conseguenze di natura essenzialmente contabile e gestionale finalizzate a tutelare il bilancio.

Tale lettura fa leva anche sull'orientamento ermeneutico espresso dalla Corte costituzionale nella pronuncia n. 78/2020 che, nel riconoscere la legittimità della disciplina in esame, ne ha valorizzato la vocazione sistematica, riconoscendo al meccanismo una finalità "protettiva" dell'equilibrio finanziario complessivo del

sistema, con particolare riguardo alla posizione dei creditori degli Enti pubblici, e inquadrando l'istituto nell'ambito delle misure di garanzia della sostenibilità finanziaria delle amministrazioni.

In tale prospettiva, come già riconosciuto da alcune Sezioni regionali della Corte dei conti, il meccanismo assume una funzione preventiva rispetto all'insorgere di squilibri strutturali, privilegiando, mediante meccanismi di sterilizzazione dell'avanzo, logiche di prevenzione e correzione rispetto a quelle meramente repressive.

Ciò detto, la Sezione si è anche fatta carico di ripercorrere lo schema contabile di cui all'allegato n. 10 - rendiconto della gestione al d.lgs. n. 118/2011 aggiornato al d.m. 2 agosto 2022 (schema di bilancio per il 2023).

A decorrere dal rendiconto 2022, nell'allegato a/1 concernente l'elenco analitico delle risorse accantonate, nell'apposita voce dedicata al FGDC, viene esposto l'andamento di tale accantonamento dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'esercizio.

Nella colonna (a) vengono riportate con il segno + le risorse accantonate al 1° gennaio (provenienti dall'esercizio T-1); in colonna (b) vengono riportate con il segno - le risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio T; in colonna (c) vengono riportate con il segno + le nuove risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio T; in colonna (d) viene riportata con il segno +/- la variazione agli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto dell'esercizio T; infine, nella colonna (e), l'ammontare delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione dell'esercizio T dove (e) è uguale alla somma algebrica di (a) + (b) + (c) + (d), in cui (b) assume sicuramente valore negativo e (d) può assumere un valore negativo o positivo in ragione della variazione agli accantonamenti da effettuare in sede di rendiconto dell'esercizio T. La compilazione analitica della voce dedicata al FGDC avviene indubbiamente nell'esercizio successivo T+1 a quello T in cui è stato verificato (al più entro il 28 febbraio) il rispetto o meno delle condizioni previste dal comma 859.

La disamina dell'allegato a/1 conferma pertanto che, una volta accertato il rispetto delle condizioni del comma 859 riferite all'esercizio appena chiuso T, la liberazione del fondo (cumulativamente) accantonato può avvenire nell'esercizio successivo T+1 in sede di rendiconto.

Nel caso del Comune di Lapedona, nella colonna (a) dell'allegato a/1 riferito all'esercizio 2023 sarebbe stato da riportare l'importo di euro 2.907,57 (accantonamento anno 2022); nella colonna (c) l'importo di euro 4.124,32 (accantonamento disposto in sede di bilancio 2023), nella colonna (d), col segno "-", l'importo di euro 7.031,89 (riduzione degli accantonamenti effettuati in sede di predisposizione del rendiconto 2023) e nella colonna (e) l'importo di euro "zero" ($2.907,57 + 4.124,32 - 7.031,89$).

Dalla consultazione dell'allegato a/1 al rendiconto 2023 del Comune di Lapedona, si nota, invece, che lo stesso non è stato compilato correttamente: infatti, risulta compilata soltanto la colonna (a) per euro 2.907,57 e la colonna (e) per euro -2.907,57. Tale circostanza, emersa dai controlli automatici interni alla piattaforma BDAP, deve aver determinato lo specifico rilievo formulato nei confronti del Comune di Lapedona da parte della Ragioneria generale

dello Stato, senza per questo comportare alcun contrario avviso rispetto alla precedente circolare della medesima n. 17 del 7 aprile 2022.

Anche in altre circostanze, infatti, il legislatore ha previsto che la quota di accantonamento venisse liberata in sede di rendiconto dell'anno T e immediatamente iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo T+1 (si veda ad es. l'art. 52, co. 1-ter, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella l. 23 luglio 2021, n. 106).

Pertanto, si ha ragione di ritenere che anche in senso propriamente contabilistico, oltre che letterale, il FGDC possa essere "liberato" nel corso dell'esercizio successivo a quello in cui sono state rispettate le tempistiche di pagamento e, quindi, anche in sede di predisposizione del rendiconto dell'esercizio precedente, materialmente redatto nel corso dell'esercizio successivo.

PER QUESTI MOTIVI

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per le Marche con deliberazione n. 92/2025/QMIG, enuncia il seguente principio di diritto:

«Il secondo periodo del co. 863 dell'art. 1 della l. n. 145/2018, per effetto delle modifiche ad esso apportate dall'articolo 38-bis della l. n. 58/2019, va interpretato nel senso che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato, in sede di rendiconto, nell'esercizio immediatamente successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del co. 859 del medesimo art. 1».

La Sezione regionale di controllo per le Marche si atterrà al principio di diritto enunciato nel presente atto di orientamento. Al medesimo principio si conformeranno tutte le Sezioni regionali di controllo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Così deliberato nell'adunanza del 2 ottobre 2025.

Il Relatore
Amedeo BIANCHI
(firmato digitalmente)

Il Presidente
Guido CARLINO
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 15 ottobre 2025

Il Dirigente
Gino GALLI
(firmato digitalmente)

